

6. Vigilanza e contenzioso | Intersettoriale

fatturazione è sostanzialmente rispettata, con alcune eccezioni nel settore del gas.

Con riferimento al rapporto tra il venditore e il cliente finale, è risultato che i clienti finali utilizzano in maniera apprezzabile le autoletture, le quali nel settore del gas costituiscono una fonte importante per determinare i dati di consumo, essendo in servizio pochi misuratori teletti. Nel settore elettrico le autoletture trasmesse non sono, invece, utilizzate dal venditore, che utilizza ai fini della fatturazione i dati di misura messi a disposizione dal distributore e riferiti allo stesso periodo. Restano, comunque, quote rilevanti di consumi stimati in fattura, relativamente ai quali si renderebbe utile l'utilizzo dell'autolettura.

Nell'ambito dell'indagine sono stati approfonditi anche altri aspetti della fatturazione, come la gestione degli indennizzi automatici, le modalità di recapito e di pagamento, la possibilità di rateizzazione, le fatture di chiusura, le volture, i depositi cauzionali, lo *switching* e il bonus.

A supporto dell'indagine, sono state effettuate otto verifiche ispettive nei confronti di altrettanti venditori.

Indagine conoscitiva in materia di investimenti delle imprese regolate

Con la delibera 6 giugno 2014, 256/2014/E/com, l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva in materia di investimenti effettuati dalle imprese dei settori regolati per verificare la correttezza delle informazioni comunicate alla medesima Autorità e fornire elementi utili ai fini di una valutazione della congruità e della coerenza degli stessi con il contesto settoriale; per svolgere questa attività, l'Autorità si è avvalsa della collaborazione del Nucleo speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza.

L'indagine ha, innanzitutto, approfondito le informazioni trasmesse da 16 imprese di distribuzione di energia elettrica della provincia autonoma di Bolzano per la determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione, approvate in via provvisoria, per gli anni 2012, 2013 e 2014, con le delibere 3 aprile 2014, 153/2014/R/eel e 154/2014/R/eel.

Con la delibera 2 aprile 2015, 146/2015/R/eel, l'indagine è stata estesa a ulteriori sette imprese di distribuzione dell'energia elettrica (anch'esse operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano), le cui tariffe sono risultate superiori al doppio del valore medio nazionale.

È stato richiesto alle imprese di fornire la documentazione contabile comprovante la tipologia e l'ammontare degli investimenti realizzati e dichiarati in RAB (*Regulatory Asset Base*). Le verifiche svolte hanno permesso di rilevare diverse irregolarità che hanno prodotto effetti sul calcolo del capitale remunerato ai fini tariffari.

Gli approfondimenti eseguiti hanno consentito, tra l'altro, di individuare casi in cui gli operatori:

- non disponevano della documentazione comprovante gli incrementi patrimoniali dichiarati;
- hanno dichiarato in RAB incrementi patrimoniali afferenti all'attività di produzione di energia elettrica (o ad altre attività non rientranti tra quelle regolate dall'Autorità).

Dall'attività di controllo è, inoltre, emerso che alcune imprese non hanno detratto dal valore degli investimenti dichiarati i contributi percepiti dalla Provincia autonoma di Bolzano per l'esecuzione degli allacciamenti, dei potenziamenti di rete e dei piani di elettrificazione (ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18), determinando, di fatto, un'indebita remunerazione tariffaria a proprio favore.

Le verifiche eseguite hanno comportato una complessiva riduzione del valore degli investimenti dichiarati in RAB nelle annualità considerate pari a circa 3 milioni di euro; a questo importo va sommato l'ammontare dei contributi in conto capitale percepiti dalle imprese che non è stato dichiarato in RAB o portato in detrazione dal costo storico lordo degli investimenti dichiarati, pari a circa 1 milione di euro.

Nei confronti delle suddette imprese sono stati avviati procedimenti sanzionatori per l'accertamento della violazione degli obblighi informativi funzionali alle determinazioni tariffarie del servizio di distribuzione dell'energia elettrica. Per una illustrazione dettagliata dei citati procedimenti, si rimanda al paragrafo "Procedimenti sanzionatori e prescrittivi" di questo Capitolo.

Con la delibera 1 aprile 2016, 154/2016/E/com, è stata chiusa l'indagine conoscitiva in merito agli approfondimenti svolti nei confronti delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica, individuate con le delibere 153/2014/R/eel, 154/2014/R/eel e 146/2015/R/eel, con l'approvazione di una relazione finale.

Con la delibera 6 agosto 2015, 412/2015/E/eel, l'indagine conoscitiva sugli investimenti delle imprese regolate, avviata con la delibera dell'Autorità 256/2014/E/com, è stata estesa ai costi degli impianti

6. Vigilanza e contenzioso | Intersettoriale

di rete per la connessione realizzati dai produttori di energia elettrica, al fine di verificarne la congruità e la coerenza rispetto a quelli comunicati da Enel Distribuzione. L'attività di controllo documentale, che si concluderà entro il primo semestre 2016, ha per oggetto:

- la congruità della valorizzazione economica e patrimoniale degli impianti di rete acquisiti dai produttori;
- la congruità degli oneri richiesti ai produttori per l'attività di collaudo degli impianti di rete;
- le modalità di applicazione delle disposizioni del *Testo integrato delle connessioni attive* (TICA) che regolano il coordinamento per la realizzazione di impianti di rete asserviti a più soggetti richiedenti;
- il corretto trattamento, ai fini tariffari, dei cespiti acquisiti e dei contributi percepiti in applicazione del TICA.

Indagine conoscitiva in materia di sicurezza delle reti di trasporto di gas naturale, anche in relazione all'evento verificatosi nella giornata del 20 febbraio 2014 sul gasdotto della rete di trasporto di gas naturale in località Serra Riccò (GE)

Con la delibera 25 giugno 2015, 299/2015/E/gas, l'Autorità ha concluso l'Indagine conoscitiva avviata con la delibera 17 aprile 2014, 175/2014/E/gas, in materia di sicurezza delle reti di trasporto di gas naturale, anche in relazione all'evento verificatosi nella giornata del 20 marzo 2014 sul gasdotto della rete regionale di trasporto di gas naturale in località Serra Riccò (GE), gestita da Snam Rete Gas. L'evento aveva determinato l'interruzione del servizio sulla rete regionale di trasporto, con ripercussioni sul regolare svolgimento dei servizi di trasporto e di distribuzione del gas in diversi comuni della provincia di Genova. L'attività istruttoria ha riguardato sia l'evento citato a Serra Riccò sia eventi analoghi registrati dal 2010 ad oggi, nonché le politiche di prevenzione adottate dall'impresa. Nel corso dell'Indagine sono stati richiesti dati e informazioni anche alle altre nove società di trasporto operanti sul territorio nazionale (SGI, Retragas, Metanodotto Alpino, Italcogim Trasporto, Netenergy Service, ITG, Gas Plus Trasporto, Energie e C.M.V.T.G.).

Con riferimento all'evento verificatosi a Serra Riccò, l'attività istruttoria ha evidenziato che Snam Rete Gas e i distributori coinvolti (Genova Reti Gas e Italgas) hanno sostanzialmente rispettato le disposizioni dell'Autorità; inoltre Snam Rete Gas ha assicurato il

necessario coordinamento con le imprese di distribuzione coinvolte e ha effettuato la sorveglianza del tratto interessato dall'evento incaricando una società di elisorveglianza. I rapporti di sorveglianza ricevuti da Snam Rete Gas hanno però evidenziato, tra l'altro, più segnalazioni relative a condizioni anomale di interrimento del metanodotto e di lavori edili nei pressi del metanodotto. A fronte delle segnalazioni ricevute, non risultano essere stati attuati interventi da parte di Snam Rete Gas. Inoltre, l'istruttoria ha evidenziato che il tratto di rete interessato dall'evento è classificato in stato di protezione catodica efficace con telecontrollo, in base ai criteri definiti dalla regolazione, e che l'impianto di distribuzione di Genova Reti Gas presenta deficit strutturali (scarsa disponibilità di spazi per posizionare i carri bombolai presso le cabine REMI - cabine di regolazione e misure poste nei punti di consegna della rete di distribuzione, funzionali alla rilevazione delle quantità di gas prelevato dai corrispondenti punti della rete di trasporto -, nonché configurazione della rete inadeguata a rimanere in esercizio con le sole tre cabine REMI rimaste in servizio a seguito dell'evento di Serra Riccò). Con riferimento agli eventi analoghi a quello verificatosi a Serra Riccò dal 2010 in poi, nel corso dell'Indagine conoscitiva è emerso che Snam Rete Gas, dal 2010 al 2014, ha gestito 69 casi simili.

Altre quattro società di trasporto operanti sul territorio nazionale (SGI, Retragas, Metanodotto Alpino e Italcogim Trasporto) hanno dichiarato che nel periodo 2010-2013 si sono verificati complessivamente, sulle reti di propria competenza, 13 eventi simili a quello avvenuto a Serra Riccò.

Le rimanenti cinque società di trasporto operanti sul territorio nazionale hanno dichiarato che non si sono verificati eventi sulle proprie reti nel periodo oggetto dell'Indagine.

In merito alle politiche di prevenzione, nel corso dell'Indagine è risultato, tra l'altro, che Snam Rete Gas commissiona indagini geologiche con lo scopo di produrre report sui territori attraversati dai gasdotti gestiti con particolari caratteristiche idrogeologiche, mentre SGI compie attività di monitoraggio sulle condizioni idrogeologiche del territorio di competenza della sua rete.

Dall'Indagine si è evinto che SGI ha prodotto rapporti annuali sullo stato elettrico, dai quali risultano valori di protezione catodica non efficace per diverse tratte di rete di trasporto, e che non ha compilato i medesimi rapporti secondo quanto previsto dalle norme disposte dall'Autorità. È stato, pertanto, avviato un procedimento con procedura semplificata (delibera 26 novembre 2015, 564/2015/S/gas) nei confronti della stessa SGI, chiuso con la medesima delibera.

6. Vigilanza e contenzioso | Intersettoriale

Gli esiti dell'indagine sono stati inviati al Ministero dello sviluppo economico, alla Procura della Repubblica di Genova e al Comune di Genova; con decreto del Ministero dell'interno 3 febbraio 2016, recante *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8*, sono state disciplinate, tra l'altro, le caratteristiche delle aree di sosta per carri bombolai in prossimità degli impianti di riduzione e di misura, in caso di alimentazione diretta di reti da carri bombolai.

Istruttoria conoscitiva relativa alle interruzioni del servizio elettrico accadute nei giorni 6 febbraio 2015 e seguenti in vaste aree delle regioni Emilia Romagna e Lombardia

Con la delibera 10 marzo 2015, 96/2015/E/eel, l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva sulle interruzioni del servizio elettrico accadute nei giorni 6 febbraio 2015 e seguenti in vaste aree delle regioni Emilia Romagna e Lombardia, a seguito del numero rilevante degli utenti interessati dai disservizi (circa 450.000) e della vastità del territorio colpito dalle eccezionali precipitazioni nevose, nonché delle segnalazioni e delle richieste di incontri ricevute da parte delle istituzioni regionali, provinciali e locali che hanno manifestato preoccupazione per l'impatto, anche sociale, delle interruzioni, per lo stato della rete e per la scarsa efficacia delle procedure di comunicazione e relazione con le istituzioni pubbliche adottate in occasione delle interruzioni.

L'obiettivo dell'istruttoria era, pertanto, quello di acquisire informazioni e dati utili per valutare:

- se Terna e le imprese distributrici avessero agito nel rispetto degli obblighi di servizio finalizzati ad assicurare la pronta riparazione dei guasti e la tempestiva ripresa del servizio in condizioni di sicurezza;
- se le imprese distributrici avessero agito in conformità ai piani di emergenza da esse predisposti, ai sensi del *Testo integrato della qualità dei servizi elettrici (TIQE)*, in conformità alle *Linee guida CEI 0-17* del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), e in particolare se vi fosse stata un'adeguata tempestività da parte delle imprese distributrici nell'informare le pubbliche autorità competenti circa le possibili tempistiche di ripresa del servizio;

- l'esistenza dei presupposti per eventuali interventi di natura sanzionatoria, in caso di violazione di provvedimenti dell'Autorità;
- l'esistenza dei presupposti per possibili interventi, di natura regolatoria, anche di tipo prescrittivo, con riferimento alle attività di prevenzione e di riduzione dei disservizi a fronte di eventi meteorologici di particolare intensità e di tempestivo ripristino del servizio, anche nella prospettiva del nuovo periodo di regolazione con inizio dall'1 gennaio 2016.

L'indagine è stata chiusa con la delibera 30 dicembre 2015, 644/2015/E/eel, che ha approvato la Relazione conclusiva sulle interruzioni del servizio elettrico occorse nei giorni 5 e 6 febbraio 2015 e seguenti, in Emilia Romagna e Lombardia.

Dall'analisi effettuata è emerso che gli eventi interruttivi, occorsi a partire dal 5 febbraio 2015 nelle regioni Emilia Romagna e Lombardia, sono riconducibili ad un unico evento meteorologico che, per le caratteristiche con le quali si è manifestato (elevata densità della neve, numerosità dei guasti provocati ed estensione territoriale delle aree impattate), è da considerarsi come del tutto eccezionale.

Nelle conclusioni della Relazione è stato evidenziato che, per quanto riguarda le interruzioni originate sulla rete di trasmissione, nonostante l'intensità dell'evento meteorologico e il numero dei guasti, il ripristino della rete in alta tensione e la rialimentazione del carico disalimentato sono avvenuti mediamente dopo circa 4/9 ore dall'inizio dei disservizi, ad eccezione della provincia di Bologna, dove due disalimentazioni di modesta entità, quanto ad energia non servita, hanno interessato anche i giorni successivi il 6 febbraio.

Per quanto riguarda le interruzioni originate sulla rete di distribuzione, si sono registrati impatti e durate superiori, fino ai casi di circa 8.000 utenti disalimentati per cinque giorni, che hanno coinvolto significativamente le province di Brescia, Cremona, Mantova, Bologna, Modena, Parma e Reggio Emilia nelle aree servite da Enel Distribuzione e da Hera. Tale effetto è, da un lato, intrinsecamente correlato alla necessità di risolvere prioritariamente i guasti a livelli di tensione superiore e con impatti più estesi, in una situazione estremamente critica per numerosità di utenti interessati dai disservizi e vastità del territorio colpito dalle precipitazioni nevose; dall'altro, ha generato delle incoerenze nelle azioni delle imprese distributrici rispetto ai propri piani di emergenza e altre incongruenze, di seguito elencate:

6. Vigilanza e contenzioso | Intersettoriale

- incompleta dichiarazione dello stato di emergenza da parte di Enel Distribuzione (Emilia Romagna);
- mancata dichiarazione dello stato di crisi da parte di Enel Distribuzione (Emilia Romagna e Lombardia);
- costituzione informale della unità di crisi territoriale di Enel Distribuzione a Brescia, anziché a Milano (Lombardia);
- indisponibilità di informazioni sul numero di utenti disalimentati e sui tempi previsti di ripristino da parte di Enel Distribuzione (Emilia Romagna);
- mancata indicazione della data di approvazione e di eventuali aggiornamenti del piano di emergenza di AEM Torino Distribuzione (ai sensi del Capitolo 4 della Guida CEI 0-17);
- incompletezza del piano di Enel Distribuzione (Emilia Romagna), con particolare riferimento all'attività di monitoraggio delle interruzioni.

Pertanto, la delibera 644/2015/E/eel ha stabilito:

- di prescrivere alla società AEM Torino Distribuzione di aggiornare il proprio piano di emergenza;
- di prescrivere alla società Enel Distribuzione di completare il piano di emergenza relativo alla Direzione territoriale rete Emilia Romagna e Marche, secondo quanto indicato in motivazione.

Le suddette imprese distributrici hanno inviato all'Autorità il proprio piano di emergenza aggiornato, come disposto dalla summenzionata delibera; inoltre, gli Uffici dell'Autorità stanno valutando di intraprendere eventuali seguiti prescrittivi e/o sanzionatori nei confronti di Enel Distribuzione e di AEM Torino Distribuzione.

Per effetto delle disposizioni del TIQE, che prevede standard e rimborsi automatici in base alla durata massima delle interruzioni per gli utenti connessi in media tensione e per quelli connessi in bassa tensione, agli utenti coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico accadute nei giorni 6 febbraio 2015 e seguenti, sono stati complessivamente erogati indennizzi per un totale pari a circa 35 milioni di euro.

Con riferimento agli interventi di natura regolatoria, con le delibere 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel, *Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023*, e 23 dicembre 2015, 653/2015/R/eel, *Testo integrato della regolazione output-based del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di*

regolazione 2016-2023, l'Autorità ha posto le basi per valutare la sostenibilità regolatoria di meccanismi finalizzati a ridurre l'impatto determinato dal fuori servizio di ampie porzioni di reti in alta e in media tensione, tra cui la predisposizione, per Terna e per le imprese distributrici con più di 50.000 utenti, di un piano di lavoro finalizzato all'adozione di misure volte all'incremento della resilienza del sistema elettrico. Tale piano deve contenere, oltre a una disamina tecnica, elementi di costo e di beneficio, alla luce degli effetti degli eventi meteorologici severi e persistenti occorsi negli ultimi 15 anni. Verrà inoltre istituito, nel corso del 2016, un tavolo di lavoro sulla qualità del servizio, mirato all'approfondimento in tema di qualità del servizio relativamente alla resilienza del sistema elettrico e alla possibilità di una regolazione basata sul meccanismo premi/penalità delle interruzioni senza preavviso di lunga durata, anche dovute a forza maggiore.

Infine, in tema di rimborsi automatici, con la delibera 646/2015/R/eel è stato disposto l'allineamento graduale degli standard sul tempo massimo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica a otto ore per le utenze in bassa tensione e a quattro ore per le utenze in media tensione, superando in tal modo la previgente differenza tra centri rurali e centri urbani e rafforzando, dunque, la tutela dei consumatori.

Istruttoria conoscitiva su segnalate anomalie nella gestione degli adempimenti connessi alla risoluzione del contratto di trasporto dell'energia elettrica da parte di Enel Distribuzione

Con la delibera 26 marzo 2015, 137/2015/E/eel, l'Autorità ha avviato un'Istruttoria conoscitiva sulle modalità di gestione, da parte di Enel Distribuzione, della risoluzione di un contratto di trasporto per inadempimento dell'utente. Alcuni clienti finali avevano, infatti, segnalato all'Autorità anomalie e inadempienze da parte dell'impresa distributtrice. In particolare, vi sarebbero state comunicazioni tardive, in quanto pervenute oltre la data indicata per la presentazione della richiesta di *switching*, funzionale ad evitare l'attivazione dei servizi di ultima istanza, ed inviate senza l'osservanza delle vigenti previsioni normative.

L'Istruttoria è finalizzata alla verifica del rispetto, da parte dell'impresa di distribuzione, degli adempimenti informativi imposti dalle norme regolatorie. In tale ambito sarà, altresì, valutato se eventuali omissioni e ritardi abbiano reso impossibile, stante le tempistiche

6. Vigilanza e contenzioso | Intersettoriale

TAV. 6.1

ARGOMENTO	2011	2012	2013	2014	2015
Tutela dei consumatori	1	-	-	11	16
Tariffe e <i>unbundling</i>	6	3	2	6	2
Qualità del servizio	87	87	87	92	83
Mercati all'ingrosso e <i>retail</i>	7	-	-	-	2
Connessione degli impianti di produzione	2	5	18	3	2
Impianti incentivati	31	35	28	22	14
Tariffe e tutela dei consumatori nel servizio idrico integrato	-	-	-	6	9
TOTALE	134	130	135	140	128
Di cui in collaborazione con:					
Guardia di Finanza – Nucleo speciale per l'energia e il sistema idrico	103	95	107	118	114
Stazione sperimentale per i combustibili	56	63	59	68	55
Cassa conguaglio per il settore elettrico, ora CSEA	-	3	2	4	6
GSE	31	37	38	22	14

Fonte: AEEGSI.

Sintesi delle attività ispettive svolte nel periodo 2011-2015
 Numero di verifiche ispettive svolte con sopralluogo

previste dalla vigente disciplina in tema di *switching*, il cambio del fornitore, in tempo utile per evitare di essere serviti almeno per un mese nell'ambito del ben più oneroso servizio di salvaguardia. Sarà, infine, accertato il rispetto del criterio della parità di trattamento dei clienti finali, attraverso una verifica a campione sui nuovi venditori, scelti dai clienti finali interessati dalla risoluzione, che hanno evitato l'attivazione dei servizi di ultima istanza, tra i quali rientra il servizio di salvaguardia.

Gli esiti dell'Istruttoria saranno resi noti nel corso del primo semestre 2016.

Verifiche ispettive

Per svolgere le attività di verifica con sopralluogo presso operatori, impianti, processi e servizi regolati, l'Autorità si avvale anche della collaborazione di soggetti di comprovata autorevolezza ed esperienza nelle attività ispettive e di verifica tecnica ed economica nei settori regolati:

- la Guardia di Finanza;
- la Innovhub Stazioni sperimentali per l'industria - Stazione sperimentale per i combustibili della Camera di commercio di Milano (Innovhub), per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas, effettuati tramite i prelievi a sorpresa del gas

naturale sulle reti di distribuzione, secondo quanto previsto da un contratto rinnovato annualmente;

- la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per le verifiche e i sopralluoghi presso le imprese elettriche minori e presso i fornitori di energia elettrica per il controllo dell'applicazione delle agevolazioni agli oneri generali di sistema per gli utenti a forte consumo energetico;
- il GSE, per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi a carico dei clienti, quali maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia, come previsto dall'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (delibere 28 dicembre 2009, GOP 71/09, 16 luglio 2010, GOP 43/10, 29 novembre 2012, 509/2012/E/com, e 15 dicembre 2015, 597/2015/E/com).

Nell'anno 2015 sono state effettuate nel complesso 128 verifiche ispettive (Tav. 6.1), un numero in linea con quello del 2014, a eccezione del numero di ispezioni svolte in avvalimento del GSE, in netto calo (dalle 22 del 2014 alle 14 del 2015), dato il progressivo esaurimento degli impianti incentivati ai sensi del provvedimento CIP6 ancora da ispezionare (vedi *infra*). Infatti, delle 128 verifiche ispettive, 114, ossia circa il 90%, sono state svolte dall'Autorità, in collaborazione con il Nucleo speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza (fino al 30 giugno Nucleo speciale tutela mercati).

6. Vigilanza e contenzioso | Intersettoriale

TAV. 6.2

Dettaglio delle attività
ispettive svolte nel periodo
2011-2015

ARGOMENTO	2011	2012	2013	2014	2015
Tutela dei consumatori					
Qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale	1	-	-	-	-
Misura dell'energia elettrica	-	-	-	5	3
Fatturazione a clienti finali di energia elettrica e di gas di medie e piccole dimensioni	-	-	-	3	5
Contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili	-	-	-	3	3
Agevolazioni negli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica					5
Tariffe e unbundling					
Distribuzione gas	3	-	-	-	-
Integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori	-	3	2	4	1
Unbundling e tariffe elettriche	2	-	-	-	-
Unbundling e tariffe di stoccaggio del gas naturale	1	-	-	-	-
Unbundling distribuzione gas	-	-	-	2	-
Trasporto gas					1
Qualità del servizio					
Continuità del servizio elettrico	10	5	7	7	4
Incentivi per misuratori elettronici	3	4	4	6	6
Qualità del trasporto elettrico	-	-	1	1	1
Qualità del gas (grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione)	56	63	59	68	55
Incentivi della sicurezza gas	5	3	6	5	6
Sicurezza del servizio gas	2	3	-	1	-
Servizio di pronto intervento gas	11+CT ^(A)	9+CT ^(A)	10+CT ^(A)	4+CT ^(A)	11+CT ^(A)
Mercati all'ingrosso e retail					
Impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi	7	-	-	-	-
Regolamento REMIT per i mercati all'ingrosso dell'energia					2
Connessione degli impianti di produzione					
Condizioni di erogazione del servizio di connessione con la rete elettrica di impianti di produzione	2	3	3	3	-
Effettiva entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici ai fini degli incentivi del IV Conto energia	-	2	15	-	-
Adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica connessi in media tensione					2
Impianti incentivati					
Impianti di produzione di energia elettrica assimilati, rinnovabili e cogenerativi	31	35	28	22	14
Tariffe e tutela dei consumatori nel servizio idrico integrato					
Determinazione e applicazione delle tariffe, restituzione, remunerazione del capitale investito agli utenti, trasparenza della fatturazione, Carta dei servizi, efficienza della misura, tariffe d'ufficio, esclusione dall'aggiornamento tariffario	-	-	-	6	9
TOTALE	134	130	135	140	128

(A) CT = controlli telefonici.

Fonte: AEEGSI.

IMPRESSE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una media e due piccole imprese.	Verifica delle modalità di espletamento del servizio di misura dell'energia elettrica.	Esiti delle verifiche ispettive acquisiti nell'ambito dell'Indagine conoscitiva in materia di misura elettrica. Intimazione a una media impresa per il rispetto dei tempi di messa a disposizione dei dati di misura.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

Fonte: AEEGSI.

TAV. 6.3

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica in materia di erogazione del servizio di misura

Gennaio-Febbraio 2015

Di queste, 55 hanno riguardato controlli tecnici effettuati anche in collaborazione con la Innovhub. La CSEA ha collaborato con l'Autorità nel campo delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori e nel controllo dell'applicazione delle agevolazioni agli oneri generali di sistema per gli utenti a forte consumo energetico.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica in materia di erogazione del servizio di misura

Nel periodo gennaio 2015 - febbraio 2015 sono state effettuate dall'Autorità, con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, tre verifiche ispettive, a completamento del programma di ispezioni approvato con la delibera 2 ottobre 2014, 469/2014/E/eel, nei confronti di cinque imprese di distribuzione di energia elettrica, in materia di erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica. Le verifiche ispettive hanno interessato una media impresa e due piccole imprese di distribuzione elettrica. Le verifiche ricadevano nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sul servizio di misura dell'energia elettrica, avviata con la delibera 475/2013/E/eel, e conclusa con la delibera 413/2015/E/eel, e hanno fornito indicazioni utili al riscontro dei dati già trasmessi dalle società all'Autorità nell'ambito della medesima Indagine conoscitiva.

L'attività ispettiva è stata, inoltre, rivolta alla verifica delle modalità di espletamento del servizio di misura dell'energia elettrica, con particolare riguardo:

- al funzionamento dei sistemi di acquisizione dei dati di misura;
- alle modalità di validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica;
- alle modalità di trasmissione dei dati di misura.

In esito a una verifica ispettiva effettuata nel 2014 sempre in materia di misura elettrica, con la delibera 639/2015/E/eel è stato intimato a

una media impresa di adeguare la propria organizzazione al fine di trasferire nel proprio sistema di fatturazione i dati di misura acquisiti in maniera corretta e in tempo utile per rispettare le scadenze di invio prescritte dalle norme definite dall'Autorità.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.3.

Verifiche ispettive nei confronti di esercenti la vendita di energia elettrica e di gas in materia di fatturazione delle forniture ai clienti finali di piccole dimensioni

Nel periodo febbraio 2015 - marzo 2015 sono state effettuate dall'Autorità, con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, le ultime cinque delle otto verifiche ispettive previste, a completamento del programma approvato con la delibera 2 ottobre 2014, 470/2014/E/com, nei confronti di imprese di vendita di energia elettrica e di gas, in materia di fatturazione delle forniture ai clienti finali di piccole dimensioni.

Le verifiche ispettive del 2015 hanno interessato tre grandi imprese e due medie imprese di vendita.

Le ispezioni si sono rese necessarie per accertare le cause dei disservizi in materia di fatturazione, segnalate dai clienti finali di piccola dimensione (domestici, PMI) allo Sportello.

Le verifiche ricadevano nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sul servizio di fatturazione, avviata con la delibera 542/2013/E/com e conclusa con la delibera 440/2015/E/com; pertanto, gli elementi raccolti nel corso dei sopralluoghi sono stati utilizzati anche a beneficio dell'Indagine stessa.

Gli esercenti sono stati individuati in base alla rilevanza dei disservizi in tema di fatturazione riscontrati dallo Sportello, in rapporto al numero di clienti serviti - escludendo sia gli esercenti nei confronti dei quali sono in corso procedimenti sanzionatori sia gli esercenti nei confronti dei quali sono stati attivati procedimenti sanzionatori che si sono conclusi nel 2014 - oppure in base al numero dei clienti serviti.

6. Vigilanza e contenzioso | Intersettoriale

TAV. 6.4

Verifiche ispettive nei confronti di esercenti la vendita in materia di fatturazione delle forniture di energia elettrica e di gas ai clienti finali di piccole dimensioni

Febbraio-Marzo 2015

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Tre grandi e due medie imprese.	Analisi delle modalità di espletamento del servizio di fatturazione nei confronti dei clienti di piccole dimensioni e verifica del rispetto della regolazione in materia di fatturazione dell'energia elettrica e del gas.	Esiti delle verifiche ispettive acquisiti nell'ambito dell'Indagine conoscitiva in materia di fatturazione. Avviata un'istruttoria formale per una media impresa per violazione dell'obbligo di trasmettere le autoletture gas al distributore.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 clienti finali; media impresa: impresa con un numero di clienti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 clienti finali.

Fonte: AEEGSI.

TAV. 6.5

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di vendita in materia di contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

Giugno-Settembre 2015

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una grande impresa e due medie imprese.	Verifica della corretta applicazione, da parte delle imprese, della delibera ARG/elt 104/11.	Verificata la sostanziale corretta attuazione delle regole per la promozione della trasparenza dei contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per una grande impresa e due medie imprese.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 clienti finali; media impresa: impresa con un numero di clienti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 clienti finali.

Fonte: AEEGSI.

In esito a una verifica ispettiva svolta nell'ambito del programma e in seguito ai successivi approfondimenti presso l'esercente, con la delibera 26 novembre 2015, 565/2015/S/gas, è stato avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti di un venditore di medie dimensioni, per mancato rispetto dell'obbligo di trasmettere all'impresa distributrice, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui gli è stata trasmessa, l'autolettura eventualmente ricevuta dal cliente finale.

Nel novembre 2015 è stata effettuata una segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per gli eventuali seguiti di competenza e il necessario coordinamento degli interventi successivi alle ispezioni svolte in materia di fatturazione. La segnalazione ha riguardato due società per ritardata emissione di fatture nei confronti di clienti finali.

Gli ulteriori elementi emersi nel corso delle verifiche ispettive sono stati acquisiti nell'ambito della citata Indagine conoscitiva in materia di fatturazione, in quanto, grazie al confronto diretto con gli operatori, è stato possibile confermare alcune evidenze emerse nell'Indagine e soprattutto acquisire ulteriori informazioni utili a una piena comprensione dei fenomeni.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.4.

Verifiche ispettive nei confronti di società di vendita in materia di contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

Nel periodo giugno 2015 - settembre 2015 sono state effettuate dall'Autorità, con la collaborazione del Nucleo speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, tre verifiche ispettive, ai sensi della delibera 5 marzo 2015, 87/2015/E/efr, nei confronti di imprese di vendita in materia di contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di accertare la corretta applicazione delle regole definite dall'Autorità per la promozione della trasparenza dei contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (delibera 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11).

L'Autorità, con le sue disposizioni, ha individuato un sistema di tracciatura dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, il quale mira ad evitare che la stessa energia rinnovabile sia inclusa in più contratti di vendita. Le disposizioni dell'Autorità pongono in capo ai venditori di energia rinnovabile una serie di obblighi, che vanno dall'approvvigionamento di apposite "garanzie di origine", certificanti la natura verde di questa energia, all'esposizione di

6. Vigilanza e contenzioso | Intersettoriale

IMPRESSE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Tre grandi imprese, una media impresa e una piccola impresa di vendita di energia elettrica.	Verifica della presenza di casi di dichiarazioni mendaci rese da clienti finali al fine di ottenere le agevolazioni. Verifica del rispetto, per gli esercenti la vendita, degli obblighi in materia di allineamento delle anagrafiche dei clienti, ai sensi della delibera ARG/elt 104/11.	Riscontrato un caso di dichiarazione mendace da parte di un cliente finale. Segnalazione alle autorità competenti. Verificato il rispetto degli obblighi in materia di allineamento delle anagrafiche dei clienti, ai sensi della delibera ARG/elt 104/11, per tre grandi imprese di vendita di energia elettrica, una media impresa e una piccola impresa

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 clienti finali; media impresa: impresa con un numero di clienti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 clienti finali.

Fonte: AEEGSI.

TAV. 6.6

Verifiche ispettive nei confronti di venditori di energia elettrica per il controllo dei dati comunicati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica ai fini dell'applicazione delle agevolazioni relative agli oneri generali di sistema
Ottobre-Dicembre 2015

informazioni a beneficio dei clienti finali nel proprio materiale promozionale e commerciale, nonché in fattura.

Le verifiche ispettive hanno interessato una grande impresa e due medie imprese di vendita e hanno evidenziato il sostanziale rispetto della delibera ARG/elt 104/11; esse hanno inoltre evidenziato la necessità di apportare alcune integrazioni alla medesima delibera. Pertanto, con la delibera 17 marzo 2016, 118/2016/R/efr, l'Autorità ha modificato e integrato il citato provvedimento e il Codice di condotta commerciale attualmente vigenti, esplicitando e puntualizzando alcune previsioni già in essi contenute, al fine di migliorare la tutela del consumatore, secondo i principi di concorrenza e di trasparenza.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.5.

Verifiche ispettive nei confronti di venditori di energia elettrica per il controllo dei dati comunicati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica ai fini dell'applicazione delle agevolazioni relative agli oneri generali di sistema

Nel periodo ottobre 2015 - dicembre 2015 sono state effettuate dall'Autorità e dalla CSEA, con la collaborazione del Nucleo speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, cinque verifiche ispettive, ai sensi della delibera 3 luglio 2015, 315/2015/E/eel, nei confronti di imprese di vendita di energia elettrica per il controllo dei dati comunicati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivori), ai fini dell'applicazione delle agevolazioni relative agli oneri generali di sistema, previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 aprile 2013.

Si tratta della prima campagna di verifiche ispettive svolte in questo ambito.

Le verifiche avevano lo scopo di esaminare alcuni casi di imprese beneficiarie delle agevolazioni previste, per le quali i consumi dichiarati dal soggetto energivoro sono risultati diversi da quelli comunicati dai distributori elettrici, responsabili della misura, prevalentemente a causa di informazioni anagrafiche non coerenti. Tali casi erano emersi a seguito di controlli incrociati effettuati dalla CSEA.

In particolare, si intendeva accertare, per l'anno 2013, sia l'eventuale presenza di casi di dichiarazioni mendaci rese da clienti, al fine di ottenere le agevolazioni previste, sia il rispetto, da parte degli esercenti ispezionati, degli obblighi regolatori fissati al fine di mantenere sempre allineate le informazioni anagrafiche dei clienti presenti nelle banche dati dei diversi soggetti della filiera (delibera 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08).

Le verifiche ispettive hanno interessato tre grandi imprese di vendita, una media impresa e una piccola impresa.

Nel corso di una verifica presso una grande impresa è stato riscontrato il caso di un cliente finale che, per ottenere le agevolazioni, ha effettuato una dichiarazione non veritiera in merito alla titolarità di un punto di consegna dell'elettricità in media tensione. Il caso sarà segnalato alla competente autorità giudiziaria.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.6.

Verifiche ispettive in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel

Nel corso del 2015, con l'effettuazione di una verifica ispettiva, si è concluso il programma di sei verifiche avviato con la delibera 14 novembre 2013, 513/2013/E/eel, nei confronti di imprese elettriche

6. Vigilanza e contenzioso | Intersettoriale

TAV. 6.7

Verifiche ispettive in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel
Aprile 2015

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una media impresa.	Verifica delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta al fine del riconoscimento delle integrazioni tariffarie.	Verificata la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nell'ambito del processo istruttorio finalizzato al riconoscimento delle integrazioni tariffarie spettanti a una media impresa.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

Fonte: AEEGSI.

TAV. 6.8

Verifica ispettiva nei confronti di un'impresa esercente l'attività di trasporto del gas naturale in materia di determinazione del quantitativo di gas riconosciuto a copertura delle perdite di rete
Marzo 2015

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una impresa.	Verifica della corretta applicazione dei criteri definiti dalla RTTG per la determinazione delle perdite di rete ai fini tariffari.	Riscontrati errori da parte dell'impresa nella determinazione delle perdite di rete. Importi tariffari recuperati nell'ambito delle tariffe di trasporto a partire dall'annualità 2016.

Fonte: AEEGSI.

minori non trasferite all'Enel, in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie. La verifica è stata realizzata dall'Autorità e dalla CSEA con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare tra l'altro:

- la corretta rilevazione e la giusta attribuzione dei costi e dei ricavi al servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria, anche in relazione alle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle imprese;
- la presenza di sussidi incrociati tra le attività oggetto di integrazione tariffaria e le altre attività svolte dalle società, nonché le modalità di affidamento diretto di contratti di servizio e appalto a società appartenenti o collegate al medesimo gruppo societario;
- la corretta applicazione della vigente normativa relativa alle reti di distribuzione, in particolare quella riguardante la valorizzazione delle perdite, l'installazione dei misuratori e le modalità di prestazione del servizio di misura;
- lo stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, anche mediante sopralluogo.

La verifica ispettiva che è stata realizzata, ha interessato una media impresa; grazie ai controlli eseguiti è stata accertata la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nell'ambito del processo istruttorio, finalizzato al riconoscimento delle integrazioni tariffarie spettanti.

Gli esiti della verifica sono sintetizzati nella tavola 6.7.

Verifica ispettiva nei confronti di un'impresa esercente l'attività di trasporto del gas naturale in materia di determinazione del quantitativo di gas riconosciuto a copertura delle perdite di rete

Nel mese di marzo 2015 è stata effettuata dall'Autorità, con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza e con il supporto tecnico del Dipartimento di ingegneria civile e meccanica dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, una verifica ispettiva, ai sensi della delibera 18 dicembre 2014, 627/2014/E/gas, nei confronti di un gestore del servizio di trasporto del gas in materia di determinazione delle perdite di rete. L'ispezione aveva a oggetto la verifica dei dati e delle informazioni comunicati dall'impresa relativamente alla consistenza della rete di

6. Vigilanza e contenzioso | Intersettoriale

TAV. 6.9

IMPRESSE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Quattro esercizi di due grandi imprese.	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico.	Verificati 11 ambiti, tutti con esito positivo.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

Fonte: AEEGSI.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di continuità del servizio
Luglio-Settembre 2015

trasporto esercita e alla determinazione del quantitativo di gas riconosciuto a copertura delle perdite di rete, ai sensi della *Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017* (RTTG), approvata con la delibera 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas.

In esito alla verifica sono stati riscontrati errori, da parte dell'impresa, nella determinazione delle perdite di rete, i quali hanno determinato un indebito vantaggio economico in termini di tariffa. Il recupero degli importi è già stato definito nell'ambito della determinazione delle tariffe di trasporto applicate a partire dall'annualità 2016, ai sensi delle delibere 4 dicembre 2015, 587/2015/R/gas, e 11 dicembre 2015, 606/2015/R/gas.

Gli esiti della verifica ispettiva sono sintetizzati nella tavola 6.8.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di continuità del servizio

Nel periodo luglio 2015 - settembre 2015 sono state effettuate dall'Autorità, con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, quattro verifiche ispettive, ai sensi della delibera 3 luglio 2015, 317/2015/E/eel, nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di continuità del servizio.

Le ispezioni avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione:

- degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 del TIQE;
- del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità nell'anno 2015, di cui al Titolo 3 del TIQE.

Le verifiche hanno interessato tre esercizi di una grande impresa e due grandi imprese di distribuzione. Gli esercizi e le imprese oggetto di verifica sono stati individuati secondo un criterio di rotazione, al

fine di assicurare una periodicità minima delle verifiche sulla stessa impresa/centro di telecontrollo, di maggiore entità degli incentivi da erogare e di copertura del territorio nazionale. La metodologia di registrazione delle interruzioni è stata verificata tramite il controllo delle interruzioni relative all'anno 2014.

Per tutti gli esercizi e le imprese di distribuzione, l'applicazione al campione di interruzioni verificate nel corso dei sopralluoghi dell'indice di precisione (IP) e dell'indice di correttezza (IC) ha evidenziato valori degli indici compresi nelle fasce di tolleranza.

L'esito dei controlli, come già per l'anno 2014, conferma i miglioramenti apportati dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica nella registrazione delle interruzioni.

L'esigenza di mantenere la vigilanza in materia è dettata dal fatto che sono riconosciuti incentivi al settore per i miglioramenti della continuità del servizio, finalizzati a indurre le imprese ad assicurare in tempi brevi una qualità del servizio elettrico in linea con quella degli altri Paesi europei e a ridurre il divario esistente tra Nord e Sud.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.9.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo per la registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione

Nel periodo febbraio 2015 - maggio 2015 sono state effettuate dall'Autorità, con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, sei verifiche ispettive, ai sensi della delibera 23 ottobre 2014, 515/2014/E/eel, nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica, cui è stato erogato l'incentivo per la registrazione dei clienti allacciati alla rete di bassa tensione, coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, tramite i

6. Vigilanza e contenzioso | Intersettoriale

TAV. 6.10

Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di energia elettrica alle quali è stato erogato l'incentivo per la registrazione dei clienti coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione
Febbraio-Maggio 2015

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una grande impresa, due medie imprese e tre piccole imprese.	Verifica della corretta applicazione, da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica, degli obblighi di registrazione dei clienti in bassa tensione, coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione.	Verificata la corretta registrazione di clienti BT interrotti tramite misuratori elettronici e sistemi di telegestione, per una grande impresa. Riscontrati errori materiali nella dichiarazione del numero dei misuratori elettronici installati per due medie imprese, per le quali è stata disposta la restituzione parziale dell'incentivo erogato. Avviate tre istruttorie formali nei confronti di tre piccole imprese per violazioni in materia di registrazione di clienti connessi in bassa tensione interrotti tramite misuratori elettronici e sistemi di telegestione (in un caso anche per mancato e tardivo aggiornamento delle informazioni anagrafiche da trasmettere all'Autorità). È stata disposta la restituzione dell'incentivo erogato. Importo complessivo degli incentivi restituiti dalle imprese in esito alle verifiche ai sensi della delibera 515/2014/E/eel: 39.000 €.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

Fonte: AEEGSI.

misuratori elettronici e i sistemi di telegestione. La prima verifica delle sette approvate è stata svolta nel novembre 2014.

Tali ispezioni, tese ad accertare il corretto funzionamento del sistema di telegestione e dei misuratori elettronici, sono effettuate attraverso l'acquisizione e la visione di elementi documentali e informativi, relativi ai dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità.

In esito alle verifiche svolte nel 2015 ai sensi della delibera 515/2014/E/eel, per una grande impresa l'esito è risultato positivo.

Per due medie imprese è stato riscontrato un errore materiale nella dichiarazione del numero dei misuratori elettronici installati, per cui è stata disposta la restituzione parziale dell'incentivo erogato.

Per tre piccole imprese è emerso il mancato rispetto dell'Allegato A alla delibera 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09, e, pertanto, è stata disposta la restituzione dell'intero incentivo erogato.

Con le delibere 1 ottobre 2015, 463/2015/S/eel, 29 ottobre 2015, 504/2015/S/eel, 5 novembre 2015, 523/2015/S/eel, l'Autorità ha avviato tre procedimenti sanzionatori in materia di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica nei confronti di tre piccole imprese. In un caso è stato contestato alla società anche il mancato e tardivo aggiornamento delle informazioni anagrafiche da trasmettere all'Autorità, ai sensi della delibera 23 giugno 2008, GOP 35/08.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.10.

Verifica ispettiva nei confronti dell'impresa di trasmissione di energia elettrica in materia di qualità del servizio

Nel mese di ottobre 2015 è stata effettuata dall'Autorità, con la collaborazione del Nucleo speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, una verifica ispettiva, ai sensi della delibera 17 settembre 2015, 439/2015/E/eel, nei confronti del gestore del servizio di trasmissione di energia elettrica in materia di qualità del servizio. Detta ispezione aveva lo scopo di accertare la corretta applicazione:

- degli obblighi di registrazione delle disalimentazioni, di cui al Titolo 8 dell'Allegato A alla delibera 30 dicembre 2004, n. 250, del Capitolo 11 del Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 (Codice di rete), come verificato positivamente dall'Autorità e disciplinato dall'Allegato A.54 al Codice di rete;
- del calcolo degli indicatori di energia non servita, comunicati all'Autorità nell'anno 2015, di cui al Titolo 2 dell'Allegato A alla delibera 29 dicembre 2011, ARG/elt 197/11, *Regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015*, anche ai fini di quanto disciplinato dall'art. 8 del medesimo Allegato.

6. Vigilanza e contenzioso | Intersettoriale

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Impresa di trasmissione elettrica.	Verifica della corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle disalimentazioni e del calcolo degli indicatori di energia non servita.	Esito conforme. Rilevato un errore nell'attribuzione della causa per due disalimentazioni, non rilevante ai fini della determinazione dei premi e delle penalità. Effettuato versamento al Fondo eventi eccezionali.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

Fonte: AEEGSI.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
55 controlli, di cui: - 33 su impianti di 6 grandi imprese; - 18 su impianti di 14 medie imprese; - 4 su impianti di 4 piccole imprese.	Controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione di fornitura del gas.	Risultati dei prelievi nella norma per 5 grandi, 14 medie e 3 piccole imprese. Accertati 2 casi di non conformità del grado di odorizzazione del gas per una grande e una piccola impresa.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

Fonte: AEEGSI.

L'esito dell'ispezione è risultato conforme. Nel corso della verifica a campione delle disalimentazioni è emerso un errore nell'attribuzione della causa per due disalimentazioni, non rilevante ai fini della determinazione dei premi e delle penalità, ma con riflessi in termini di versamenti al Fondo eventi eccezionali, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato A alla delibera ARG/elt 197/11.

Gli esiti della verifica ispettiva sono sintetizzati nella tavola 6.11.

Controlli tecnici nei confronti di imprese di distribuzione gas in materia di qualità del gas

Nel periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 sono stati eseguiti, dai militari del Nucleo speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza e dal personale di Innovhub, 55 controlli sulla qualità del gas presso 24 imprese di distribuzione, ai sensi delle delibere 17 luglio 2014, 342/2014/E/gas (per il periodo gennaio 2015 - marzo 2015), e 16 luglio 2015, 346/2015/E/gas (per il periodo ottobre 2015 - dicembre 2015).

Tali controlli, svolti senza preavviso, consistono in prelievi di gas effettuati sulla rete di distribuzione, al fine di verificare i principali parametri di qualità del gas fornito ai clienti finali: il grado di odorizzazione, il potere calorifico superiore e la pressione di fornitura. La

legge 6 dicembre 1971, n. 1083, impone ai distributori, per il gas naturale, e ai produttori, per gli altri tipi di gas, l'obbligo di odorizzare il gas. L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), attraverso il Comitato italiano gas (CIG), ha emanato le norme tecniche per la corretta odorizzazione del gas. La mancata o insufficiente odorizzazione del gas comporta responsabilità penali per i soggetti che non hanno rispettato la normativa.

I prelievi del gas vengono effettuati da Innovhub all'uscita dei gruppi di riduzione finale in bassa pressione non dotati di impianto di odorizzazione e collocati in posizione distante dai punti di alimentazione della rete di distribuzione.

Il controllo sul grado di odorizzazione e sul potere calorifico superiore del gas viene eseguito mediante analisi gascromatografiche sul campo, eventualmente integrate da analisi di laboratorio nei casi dubbi, mentre quello sulla pressione di fornitura del gas viene eseguito *in loco* mediante manometro.

Nel corso dei 55 controlli effettuati sono stati accertati *in loco*, e confermati anche dalle successive analisi di laboratorio, due casi di insufficiente grado di odorizzazione, per i quali gli Uffici dell'Autorità hanno inviato due denunce alle competenti Procure della Repubblica.

Gli esiti dei controlli tecnici sono sintetizzati nella tavola 6.12.

TAV. 6.11

Verifica ispettiva nei confronti dell'impresa di trasmissione di energia elettrica in materia di qualità del servizio

Ottobre 2015

TAV. 6.12

Controlli tecnici nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di qualità del gas

Gennaio-Dicembre 2015

6. Vigilanza e contenzioso | Intersettoriale

TAV. 6.13

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas in materia di incentivi per la sicurezza del servizio
Settembre-Novembre 2015

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Sei impianti di quattro grandi imprese.	Verifica della corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione del gas, degli obblighi di cui all'art. 32 della RQDG.	Verificata la corretta attuazione della RQDG per tre grandi imprese. Riscontrate violazioni alla RQDG per due impianti di una grande impresa. Avviato procedimento sanzionatorio. Prevista rideterminazione degli incentivi.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

Fonte: AEEGSI.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas in materia di incentivi per la sicurezza del servizio

Nel periodo settembre 2015 - novembre 2015 sono state effettuate dall'Autorità, con la collaborazione del Nucleo speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, sei verifiche ispettive, ai sensi della delibera 14 maggio 2015, 219/2015/E/gas, nei confronti di imprese di distribuzione del gas in materia di incentivi per la sicurezza del servizio.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare la correttezza dei dati inerenti ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale comunicati dagli esercenti ai sensi dell'Allegato A alla delibera 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, *Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019* (RQDG). Tale disciplina prevede che gli incentivi siano corrisposti alle imprese sulla base di due distinte componenti correlate, rispettivamente, all'odorizzazione e alla riduzione delle dispersioni del gas.

Le verifiche ispettive sui dati di sicurezza delle reti di distribuzione hanno interessato sei impianti di quattro grandi imprese. Le ispezioni sono state effettuate controllando elementi documentali e informativi relativi ai dati di sicurezza del servizio comunicati all'Autorità, con riferimento all'assetto degli impianti di distribuzione gestiti dall'impresa, al pronto intervento, all'odorizzazione, alle dispersioni e a eventuali incidenti da gas combustibile, verificatisi sugli impianti di distribuzione.

L'analisi degli esiti delle ispezioni ha consentito di accertare il rispetto, per l'anno 2014, dei requisiti di cui alla RQDG, per tre grandi imprese. Per due impianti di distribuzione gestiti da una grande impresa, sono emerse violazioni alla RQDG. L'impatto delle suddette violazioni alla RQDG sull'ammontare degli incentivi sarà definito con

successivi provvedimenti, sulla base del vigente meccanismo di determinazione dei premi e delle penalità. Per tale impresa è stato, inoltre, avviato con la delibera 4 marzo 2016, 82/2016/S/gas, un procedimento sanzionatorio.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.13.

Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento

Nel periodo aprile 2015 - maggio 2015 sono stati effettuati, dal Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 50 controlli telefonici, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, previsti dalla delibera 26 febbraio 2015, 71/2015/E/gas, mediante chiamate al servizio di pronto intervento. Sono state altresì effettuate, nel periodo luglio 2015 - novembre 2015, le successive verifiche ispettive con sopralluogo presso 11 imprese, individuate anche in base agli esiti dei controlli già realizzati mediante chiamate telefoniche.

I controlli telefonici avevano lo scopo di verificare le modalità di accesso, da parte del cliente finale, al servizio di pronto intervento dell'impresa distributtrice. L'attività si è svolta, in via preliminare, con la verifica della corrispondenza del numero di pronto intervento, comunicato dalle imprese distributtrici all'Autorità, con quello indicato sul sito internet delle imprese stesse e, quindi, con la verifica delle effettive funzionalità e accessibilità del centralino di pronto intervento tramite chiamate telefoniche senza preavviso ai numeri indicati dagli operatori, eseguite in giorni feriali e festivi, in orario diurno e notturno.

Le successive verifiche ispettive, in esito ai controlli telefonici, avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte delle imprese distributtrici di gas, delle disposizioni dell'Autorità in materia di pronto intervento, così come previsto dall'Allegato A della delibera 574/2013/R/gas (RQDG) e dalle *Linee guida* predisposte dal CIG e pubblicate dall'UNI.

6. Vigilanza e contenzioso | Intersettoriale

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Controlli telefonici: 50 imprese di distribuzione del gas.	Verifica delle modalità di accesso, da parte del cliente finale, al servizio di pronto intervento dell'impresa distributrice, mediante chiamate al servizio di pronto intervento.	Verificate alcune criticità nelle modalità di accesso al servizio di pronto intervento dell'impresa distributrice per 11 piccole imprese.
Verifiche ispettive: 11 piccole imprese.	Verifica dell'applicazione della disciplina in materia di pronto intervento gas ai sensi della RQDG, di cui alla delibera 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas.	Verificata l'inadeguatezza del servizio di pronto intervento presso 11 piccole imprese. Avviati i primi otto provvedimenti sanzionatori.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

Fonte: AEEGSI.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Due produttori di energia elettrica connessi in MT.	Verifica del rispetto delle disposizioni previste dall'Allegato A70 al Codice di rete di Terna, come rese obbligatorie dalla delibera dell'Autorità 84/2012/R/eel.	Avviato un procedimento sanzionatorio e prescrittivo nei confronti di un produttore. Esiti in fase di valutazione per un produttore.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

Fonte: AEEGSI.

TAV. 6.14

Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento
Aprile-Novembre 2015

TAV. 6.15

Verifiche ispettive nei confronti di produttori di energia elettrica, in materia di adeguamento degli impianti di produzione connessi in media tensione
Novembre-Dicembre 2015

Le verifiche ispettive in materia di pronto intervento, svolte in collaborazione con il Nucleo speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, hanno interessato 11 piccole imprese di distribuzione del gas.

L'analisi degli esiti delle ispezioni ha consentito di accertare, per tutte le 11 imprese sottoposte a controllo, l'inadeguatezza del servizio di pronto intervento, in violazione degli obblighi previsti dalla RQDG.

Con le delibere 4 dicembre 2015, 585/2015/S/gas, 17 dicembre 2015, 621/2015/S/gas, 14 gennaio 2016, 6/2016/S/gas, 4 febbraio 2016, 36/2016/S/gas, 11 febbraio 2016, 44/2016/S/gas, 18 febbraio 2016, 54/2016/S/gas e 55/2016/S/gas, 25 febbraio 2016, 64/2016/S/gas, l'Autorità ha avviato i primi procedimenti sanzionatori nei confronti di altrettante piccole imprese di distribuzione.

Gli esiti dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.14.

Verifiche ispettive nei confronti di produttori di energia elettrica in materia di adeguamento degli impianti di produzione connessi in media tensione

Nel periodo ottobre 2015 – novembre 2015 sono state effettuate, con la collaborazione del Nucleo speciale per l'energia e il sistema

idrico della Guardia di Finanza e del Politecnico di Milano, le prime due verifiche del programma di cinque ispezioni approvato con la delibera 27 novembre 2014, 582/2014/E/eel, nei confronti di produttori di energia elettrica, in materia di adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica connessi in media tensione. Le rimanenti tre verifiche sono state svolte nei primi mesi del 2016.

Le verifiche si sono rese necessarie a seguito dell'ampliamento, disposto dall'Autorità, del campo di funzionamento – in termini di frequenza e tensione – degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di bassa e media tensione. In particolare, tali verifiche sono state inizialmente limitate ai casi di adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 kW connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012. Ciò è stato determinato dal fatto che su tali impianti di produzione si erano rese necessarie un'azione del produttore e una successiva verifica dell'impresa distributrice.

Le verifiche sono finalizzate alla constatazione della corretta applicazione, da parte dei produttori, delle nuove disposizioni in materia, in particolare previste dall'Allegato A70 al Codice di rete di Terna, come rese obbligatorie dalla delibera dell'Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel. Esse sono condotte presso gli impianti di produzione di energia elettrica, utilizzando opportuni strumenti atti a verificare

6. Vigilanza e contenzioso | Intersettoriale

TAV. 6.16

Verifiche ispettive in materia di impianti di produzione incentivata svolte in collaborazione con la CSEA e il GSE
Gennaio 2005 - 31 dicembre 2015

TIPOLOGIA DI IMPIANTI	IMPIANTI ASSIMILATI			DI CUI ANCHE COGENERATIVI		
	NUMERO	MW	QUOTA	NUMERO	MW	QUOTA
Assimilati CIP6	43	6.428	31,47%	26	5.021	24,58%
Assimilati ex CIP 34/90	8	961	4,70%	4	386	1,89%
Assimilati eccedenze	18	288	1,41%	8	92	0,45%
TOTALE ASSIMILATI	69	7.677	37,58%	38	5.499	26,92%
COGENERATIVI PURI	96	10.977	53,74%	96		
TOTALE	165					
IMPIANTI RINNOVABILI						
Biomasse	20	802				
RSU	39	743,1				
Biogas	35	57,42				
Eolico	12	163,45				
Idroelettrici a bacino	1	6				
TOTALE RINNOVABILI	107	1.772	8,68%			
TOTALE	272	20.426	100,00%			
Di cui in avvalimento da parte della CCSE (ora CSEA) fino al 30 giugno 2010	130	9.351	45,78%	66	7.220	35,35%

Fonte: AEEGSI.

il rispetto dei requisiti previsti, alla presenza dell'impresa distributrice territorialmente competente, quale soggetto coinvolto nella realizzazione, nell'attivazione e nell'esercizio della connessione.

Le verifiche svolte nel 2015 hanno interessato due produttori di energia elettrica con impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 kW, connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Nel primo trimestre 2016 il programma ispettivo è stato completato con l'effettuazione delle ultime tre verifiche previste.

In esito alle ispezioni effettuate, è stato avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di un produttore per violazioni in materia di adeguamento di impianti di produzione di energia elettrica. Al momento della redazione della presente *Relazione Annuale*, gli esiti della rimanenti verifiche sono in fase di valutazione.

Verifiche ispettive sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivata

Le verifiche ispettive effettuate in materia di impianti di produzione elettrica incentivati sono state svolte con l'avvalimento della CSEA fino al 30 giugno 2010, ai sensi della delibera 22 aprile 2004, n. 60.

A partire dall'1 luglio 2010, come previsto dall'art. 27 della legge n. 99/09, l'Autorità si è avvalsa del GSE secondo le modalità previste dal Disciplinare di avvalimento, approvato con la delibera GOP 71/09, che è stato rinnovato ed esteso al triennio 2013-2015 con la delibera 509/2012/E/com, e quindi al triennio 2016-2018 con la delibera 597/2015/E/com. I 14 impianti ispezionati nel 2015 corrispondono a una potenza installata pari a circa 1.000 MW.

Nel corso del 2015 sono stati complessivamente assoggettati a verifica 272 impianti, per una potenza installata complessiva di circa 20.500 MW, di cui il 38% circa costituito da impianti assimilati, il 54% da impianti cogenerativi puri e l'8% da impianti alimentati da fonti rinnovabili (Tav. 6.16).

Dal punto di vista della tipologia del trattamento incentivante riconosciuto, le verifiche ispettive hanno riguardato:

- 69 impianti assimilati, per una potenza installata pari a 7.677 MW, dei quali 43 impianti titolari di convenzioni di cessione destinata CIP6, 8 impianti con convenzioni ex provvedimento CIP 34/90 e 18 impianti con cessioni di eccedenze. Di tutti questi, 38 impianti con una potenza complessiva pari a 5.499 MW hanno richiesto anche il riconoscimento della condizione di cogenerazione ai sensi della delibera 19 marzo 2002, n. 42;